



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato della Consob e della Banca d’Italia, nonché su eventuali responsabilità politiche, relativamente a taluni scandali e dissesti finanziari ed industriali avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani

ONOREVOLI SENATORI. - I *crack* finanziari hanno segnato un'epoca nel rapporto risparmiatori-banche. Sono circa un milione i consumatori coinvolti nella perdita del proprio risparmio (*bond* argentini, Cirio, Parmalat, Giacomelli, eccetera) per un controvalore di 50 miliardi di euro. Fondi perduti da milioni di risparmiatori, non per una scelta di rischio consapevole, ma perché mal consigliati da operatori finanziari in cui avevano piena fiducia: strumenti finanziari spacciati come «prodotti sicuri» che poi invece sono risultati essere a forte rischio.

La magistratura ha evidenziato oggettive responsabilità delle banche confermando le denunce delle stesse associazioni dei consumatori. Tuttavia, nonostante le recenti vicende giudiziarie, gli investitori coinvolti dai *crack* finanziari che in gran parte non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento per le perdite subite non possono ritenersi soddisfatti: che la colpa sia di «distratte» società di revisione o di istituti di credito senza scrupoli poco importa alle famiglie italiane che non si sono ancora riprese dalle gravi perdite subite in seguito ai citati scandali finanziari.

Sulla questione dei *bond* argentini l'Italia rappresenta l'unico caso, a livello internazionale, in cui coloro che hanno perso sono stati i risparmiatori, mentre il sistema delle banche ha perso solo 73 milioni di euro. Dunque, sono stati collocati *bond* argentini quasi esclusivamente presso i piccoli risparmiatori: se si fosse trattato di titoli per cui valesse la pena investire, essi sarebbero rimasti nel patrimonio delle banche.

Nella XIV legislatura sono state svolte due indagini conoscitive, l'una da parte della Commissione finanze del Senato e l'altra da parte delle Commissioni finanze e attività

produttive della Camera, nel corso delle quali sono state indicate, concordemente, soluzioni e proposte omogenee. Accanto a tale lavoro che testimonia l'attenzione del Parlamento alla tutela dei risparmiatori, sono state adottate ulteriori iniziative legislative, frutto di un grande lavoro di confronto, che purtroppo non hanno concluso il loro percorso in Parlamento.

L'auspicio è che si possa giungere, in questa nuova legislatura, all'approvazione di una sostanziale riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato per quanto riguarda la *corporate governance* nonché il funzionamento della borsa e le responsabilità degli investitori e dei promotori e di individuare rapidamente soluzioni che diano risposta ai problemi dei risparmiatori.

Il sistema bancario non è credibile se non offre precise garanzie ai risparmiatori e non è sufficiente un fondo di garanzia, se mancano tutte le garanzie di trasparenza e tutela della gestione dei risparmi.

Il nostro sistema legislativo ha bisogno di una riforma capace di restituire alla gente la fiducia e la credibilità nel sistema bancario e creditizio, non solo al fine della tutela dei risparmiatori, ma anche per mettere a frutto una grande risorsa per il nostro Paese, consapevoli che non ci potrà essere ripresa economica se non ci sarà il volano finanziario del risparmio diffuso a sostenerla.

La Commissione parlamentare di inchiesta, oltre ad occuparsi del problema tutto italiano relativo al rapporto tra industrie e banche, dovrà svolgere un esame approfondito su ciò che è avvenuto, con riferimento anche ai *bond* argentini, e sui motivi che hanno portato 450.000 risparmiatori a diventare cre-

ditori di 28.000 miliardi di lire. Troppe cose non hanno funzionato. Troppe famiglie, troppi risparmiatori, sono stati colpiti e tra questi molti pensionati che hanno perso i risparmi di una vita intera.

Considerata anche la scarsa trasparenza del comportamento di alcune banche, credo che il Parlamento abbia la responsabilità di prestare grande attenzione a questo problema, non solo a parole, provvedendo quindi ad adottare tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza su questa pagina oscura del nostro sistema creditizio. Il Parlamento, dunque, deve valutare ciò che non ha funzionato, capire di chi sono le responsabilità e, a chi è stato truffato, ai risparmiatori italiani,

fornire tempestivamente risposte in termini di giustizia, di equità e di legalità.

A tal fine, con il presente provvedimento, chiediamo che venga istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Consob e della Banca d'Italia relativamente agli scandali e *crack* finanziari ed industriali avvenuti in Italia, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani. Compito della Commissione di inchiesta sarà altresì quello di verificare le responsabilità per evitare che fatti di così grande rilevanza per il suddato risparmio delle famiglie non abbiamo più a ripetersi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia, nonché su eventuali responsabilità politiche, relativamente agli scandali e ai dissesti finanziari ed industriali delle imprese del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli Spa, nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1 nonché le modalità del collocamento e della diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) l'esame delle attività, della gestione e delle funzioni della Consob, esercitate in relazione ai dissesti finanziari ed industriali avvenuti in Italia negli ultimi anni;

b) l'accertamento delle cause, delle responsabilità e delle conseguenze del dissesto economico finanziario di aziende e società vigilate dalla Consob a danno di oltre un milione di risparmiatori;

c) la verifica delle condizioni che hanno determinato la lunga catena dei dissesti finanziari di cui al comma 1, e le relative responsabilità della Consob e della Banca di Italia nelle eventuali omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato

esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

d) la verifica delle possibili inadempienze della Consob in relazione ai mancati controlli sul rispetto degli obblighi degli intermediari finanziari nel valutare l'adeguatezza delle operazioni di investimento proposte e nell'informare il pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei *rating* della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini;

e) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci e alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

f) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

g) la verifica del rispetto dei doveri di vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza del sistema creditizio nonché le sue responsabilità in merito al mancato rispetto della legislazione vigente da parte delle banche vigilate che detengono la maggioranza del capitale;

h) l'accertamento delle responsabilità e di ogni eventuale connessione, in relazione alle vicende relative alla Banca d'Italia e alla Banca popolare italiana;

i) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

l) l'esistenza di eventuali conflitti di interesse nell'ambito dei vertici della Consob, in connessione con le cariche e i ruoli di responsabilità ricoperti in società dalla stessa vigilate;

m) la verifica del rispetto dei doveri di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob in relazione ai dissesti finanziari degli enti locali connessi all'uso di contratti derivati e strumenti finanziari rischiosi, nonché l'accertamento delle responsabilità, ad ogni livello, in merito all'uso di predetti strumenti finanziari al fine di consentire agli enti locali di usare in maniera virtuosa gli strumenti derivati, come copertura contro il rischio di cambio e di tasso di interesse, senza esporsi a ulteriori rischi né assumere inconsapevolmente posizioni speculative, né finanziarsi con prestiti fuori bilancio o contrari alla legge.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o

qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. La Commissione acquisisce copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia sulle banche che hanno concesso linee di credito alle società dei gruppi di cui all'articolo 1, comma 1. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le imprese industriali di cui all'articolo 1 hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

